



Responsabile procedimento: Dal Grande Raffaella

Autore: Dal Grande Raffaella

PROTOCOLLO N. 2022/0053164 DEL 07/09/2022

(Classificazione: tit.1 cl. 6 fascicolo 116 anno 2021)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE. CIG 93014642EA.

RISPOSTA A RICHIESTE DI CHIARIMENTI

In risposta alle richieste di chiarimenti pervenute entro il termine previsto dal disciplinare di gara da parte di alcuni concorrenti si precisa, a beneficio di tutti i partecipanti, come previsto dal Disciplinare di Gara art.2.2 ad oggetto: Chiarimenti”, quanto segue:

Domanda n. 1: “ si richiede chi sia l'attuale gestore del servizio”

Risposta n. 1: **Il Servizio al momento non è affidato ad alcun gestore.**

Domanda n. 2: ”.... art. 6.2 punto b) per copertura assicurativa contro i rischi professionali si intendono RCT, RCO, RC Informatica o altro?”

Risposta n. 2: **Per copertura assicurativa contro i rischi professionali si intende la polizza RC di cui all'articolo 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice appalti.**

Domanda n. 3 ”.... art. 6.4, si dice che il requisito di iscrizione al Registro Imprese deve essere posseduto da ciascun membro del RTI o GEIE, poi al paragrafo successivo si dice che "il requisito relativo all'iscrizione di cui all'art. 6.1 lettera a) deve essere posseduto dalla mandataria", si chiede se tale paragrafo contenga un refuso, visto che al paragrafo precedente è già richiesto che ogni membro sia iscritto al Registro Imprese.

Domanda n. 4: ”...sempre all'art. 6.4 si citano i requisiti indicati all'art. 6.3 lettere b) e c), ma nel disciplinare tali requisiti non sono indicati, si chiede pertanto di ricevere maggiori indicazioni in merito.... “

Risposta n. 3: **Trattasi di un refuso l'articolo 6.4 corretto è il seguente: “6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione di cui all'articolo 6.1 lettera a) deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all'articolo 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui all'articolo 6.2 lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo insieme.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente articolo 6.3 deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito relativo a staff che sarà impiegato e certificazione della qualità di cui al precedente articolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lettera b) e c) deve essere posseduto dalla Mandataria."

Domanda n. 5: "...art. 15 - Offerta tecnica - si chiede di conoscere i punti che devono essere contenuti nella relazione tecnica in base ai quali la stessa verrà valutata, di fatti il punteggio previsto per la valutazione dell'offerta tecnica (indicato all'art. 16.1) indica parametri di tipo quantitativo e di tipo qualitativo limitatamente alla valutazione del campione di pratica edilizia che viene richiesto di digitalizzare e non indica quali saranno i parametri su cui verrà valutata la relazione tecnica.

Risposta n.4: Si rimanda a quanto riportato agli art. 15 e 16 del Disciplinare di gara. I parametri di valutazione della relazione tecnica sono contenuti all'art. 16.1 del disciplinare di gara.

Domanda n. 6: "... art. 15 - al punto b) si chiede conferma che la richiesta della pratica "campione" dovrà essere effettuata dai partecipanti entro la data del 22/09 e che la stessa pratica dovrà essere restituita entro la data del 29/09. Si ringrazia per la collaborazione."

Risposta n.5: si conferma.

Domanda n. 7: "...in ordine al requisito di capacità economica e finanziaria indicato al punto a) dell'art. 6.2 del Disciplinare dove si legge: a) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari (2019-2021) disponibili di 500.000,00 IVA esclusa. Il codice dei contratti (D.Lgs 50/16 e s.m.i.) all'articolo 83 prevede che le Stazioni Appaltanti possano richiedere un fatturato minimo annuo anche nel settore di attività oggetto dell'appalto (comma 4). Il comma 5 del suddetto articolo prevede che il fatturato minimo non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. Occorrerebbe pertanto porre in relazione la durata dell'appalto complessiva e il periodo di riferimento (2019, 2020 e 2021) di cui

L'Ente richiede il fatturato specifico e oggetto di valutazione. Orbene, l'importo complessivo stimato dell'appalto è pari a 655.737,70 per 48 mesi; l'importo annuo dell'appalto è pari a 163.934,425, il valore stimato al doppio è pari a 327.868,85. Il fatturato minimo richiesto agli operatori economici si riferisce a un periodo temporale pari a 36 mesi e non alla durata complessiva prevista e pertanto andrebbe calcolato in relazione al periodo di riferimento, cioè tre anni. Nel caso si volesse interpretare la norma diversamente, ci risulta comunque che il fatturato annuo richiesto pari a 500.000,00 **non è proporzionato all'impegno dell'appalto ed è notevolmente superiore al doppio**. Lo stesso comma 2 dell'articolo 83 ribadisce che i requisiti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. A questo proposito si chiede se il Vostro Spettabile Ente intende adottare quanto viene raccomandato dalla normativa vigente e quindi rimodulare il requisito richiesto in base alla entità dell'appalto."

Risposta n.6: si rimanda alle precisazioni contenute nella det. n.° 0000658 /SF del 05/09/2022

Domanda n. 8:"...In merito al requisito di capacità economica e finanziaria indicato al punto b) dell'art. 6.2 del Disciplinare dove si legge: b) Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di importo pari a 3.000.000,00 (tremilioni) in corso di validità. La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto. Vi preghiamo di confermare che come previsto dal codice dei contratti (D.Lgs 50/16 e s.m.i.) all'articolo 83 comma 5-bis la dichiarazione d'impegno dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza contempli anche l'espressione in caso di aggiudicazione."

Risposta n.7: Si conferma.

Domanda n. 9:"...1) all'articolo 7 Avvalimento del Disciplinare di gara che così recita: Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti all'articolo 6.3 lettera b) esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Non ci risulta sia presente nel Disciplinare e nel Capitolato il punto 6.3 lettera b). Pregasi chiarire."

Risposta n.8: Trattasi di un refuso l'articolo 7 corretto è il seguente: "7.AVVALIMENTO Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

~~Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti all'articolo 6.3 lettera b) esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.~~

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione della qualità comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.”

Domanda n. 10:”...2) pregasi comunicare a quanto ammontano le spese contrattuali e le spese di pubblicazione.”

Risposta n.9: “Le spese contrattuali verranno quantificate all'atto di sottoscrizione contemplando una marca da bollo di 16.00 euro ogni quattro facciate. Le spese di pubblicazione del bando sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale ammontano ad euro 662.00, oltre 16 euro di marca da bollo, oltre 145.65 di Iva per un totale di euro 623.72

Domanda n. 11:”...3) pregasi comunicare se, in caso di aggiudicazione, oltre alla garanzia definitiva e alla polizza assicurativa, ne sono previste ulteriori.

Risposta n.10: No.

Domanda n. 12:”...Buongiorno, in relazione alla procedura in oggetto, si inoltra a codesto Spettabile Ente la seguente richiesta di chiarimento. Al paragrafo 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA del Disciplinare di Gara si richiede al concorrente di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa white list) istituito presso la Prefettura della provincia di Milano oppure di aver presentato domanda di iscrizione. Inoltre al paragrafo 5 REQUISITI GENERALI del medesimo disciplinare è previsto che l'operatore economico che non è iscritto al predetto elenco o non ha presentato domanda è escluso dalla gara. Posto che alla luce della Legge n. 190/2012 l'iscrizione nell'elenco white-list può essere presentata solo per determinati settori di attività (art. 1 comma 53 Legge 190/2012) e tenuto conto che i servizi oggetto della gara non rientrano in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa individuate dal predetto articolo, né la sottoscritta società rientra in tale tipologia di impresa, si chiede di confermare che la società non è tenuta a rilasciare la dichiarazione e che, pertanto, il mancato possesso del requisito di iscrizione o di presentazione della domanda non comporta l'esclusione della stessa. Al riguardo si segnala che sussiste giurisprudenza che ha chiarito che considerato che le attività iscrivibili nell'elenco prefettizio sono solo quelle espressamente individuate dal predetto articolo e tale elenco è tassativo e non passibile di interpretazione estensiva, una tale clausola che imponga l'iscrizione nella white list, sarebbe da considerarsi a tutti gli effetti nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (TAR Lombardia Milano n. 1775/2021, TAR Campania, Salerno, Sez II, 2439/2021). Distinti saluti”

Risposta n.11: si rimanda alle precisazioni contenute nella det. n.° 0000658 /SF del 05/09/2022

IL RUP
Dott.ssa Raffaella Dal Grande

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)